LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 1980, N. 12

Norme in materia di coordinamento tra catasto edilizio urbano e libro fondiario[1]

Art. 1

Al fine di realizzare il coordinamento previsto dalle vigenti norme di attuazione dello Statuto contenenti la delega dello Stato alla Regione per l'attività dei servizi del Catasto fondiario ed edilizio urbano, la voltura dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano si esegue in base al decreto tavolare.

Art. 2

Allo scopo di consentire la voltura ai sensi dell'articolo 1, con regolamento di esecuzione della presente legge sono stabilite le modalità per il collegamento delle procedure catastali e tavolari nonché per la predisposizione delle dichiarazioni e delle planimetrie riguardanti le unità immobiliari urbane.

Art. 3

L'amministrazione regionale, in conformità all'articolo 1 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569 e in applicazione dell'articolo 11 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, è autorizzata ad introdurre, gradualmente, in ciascun foglio di mappa, un numero sufficiente di punti di riferimento, collegati a capisaldi stabili sul terreno, le

[1] In B.U. 23 dicembre 1980, n. 64.

cui coordinate analitiche permettano l'appoggio ad essi per ogni nuovo rilievo topografico.

A tal fine la Ripartizione V - Libro fondiario e catasto si avvale dell'assistenza dell'Ufficio per la rilevazione geodetica.[2]

A copertura dei rischi derivanti da furto, incendio e danni alle attrezzature in dotazione alle squadre di rilievo di cui al comma precedente nonché alle attrezzature per i rilievi di campagna di valore rilevante in dotazione agli uffici del catasto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre una o più assicurazioni.

Art. 4

Allo scopo di perfezionare, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, le operazioni di misura sul terreno e sulla mappa l'Amministrazione regionale può provvedere, in conformità all'articolo 1 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569, alla graduale determinazione delle coordinate dei vertici dei confini relativi alle singole particelle con la costituzione, per ogni foglio di mappa, di un elenco contenente tutte le coordinate ivi ricadenti.

L'esecuzione dei lavori previsti dal precedente comma può essere concessa in appalto dall'Amministrazione regionale - nel corso di ogni anno solare per limitati periodi di tempo e in ambiti territoriali ben definiti - a studi professionali, a società, a società cooperative di professionisti che dimostrino di essere in possesso di idonea attrezzatura e specializzazione. Con regolamento di esecuzione al presente articolo saranno fissate le condizioni e le modalità di esecuzione dei lavori dati in appalto.

---

[2] Comma così sostituito dall'art. 5 della l.r. 16 maggio 1991, n. 12.

Art. 5

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi annualmente assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569.